ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE)
Tel. 0185/92118
geic84300g@istruzione.it geic84300g@pec.istruzione.it
C.F. 90058010100
www.iccicagna.edu.it

Cicagna, 01-10-2026
Circolare n. 51

Alle famiglie
A bacheca istituzionale
Al sito

OGGETTO: Informativa Istruzione Parentale - Aspetti normativi e operativi

Istruzione parentale

Nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo d'istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: home schooling o home education.
Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Normativa di riferimento

Costituzione Italiana artt. 30-33-34
L. 104/1992 art. 12 c. 9
D.lgs 297/1994 art. 111 c. 2
D.lgs 59/2004 art. 8 c. 4 e art. 11 cc. 5 e 6
D.M. 489/2001, art. 2 c. 1;
D.lgs 76/2005 artt. 1 cc. 4 e 5;
L. 296/2006 art. 1, c. 622
D. lgs. 62/2017 art. 23
C.M. 93 del 23/12/2005
C.M. 35 del 26/03/2010
C.M. 110 del 29/12/2011
CC.MM. annuali sulle Iscrizioni

Obbligo d'istruzione

L'obbligo d'istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione. La Legge 296/2006 art. 1 comma 622– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che: ***"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". ...****omissis****... L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni....****omissis****... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008."***

L'obbligo d'istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la **responsabilità condivisa** dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli d'apprendimento e di formazione.

Comunque è il caso di precisare che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o privata. L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005*, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003*", prevede che: ***"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli"***.

Secondo l'art. 5 del D.lgs 76/2005, responsabili dell'adempimento del dovere d'istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formativa. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione e formazione provvedono:

- il Comune dove hanno la residenza gli alunni che sono soggetti al predetto dovere;
- il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta d'iscrizione gli alunni tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale
- i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato gli alunni tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico ed i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro".

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, **il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo**. Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere ***"la capacità tecnica ed economica"*** per provvedervi. **Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.** Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame d'idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla

scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

In particolare, per quanto attiene alle scuole d'istruzione secondaria di secondo grado, ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, la nota MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U. del 04.02.2011 ed un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19.1.2011 n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l'istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell'obbligo d'istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi d'istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica. Pertanto, da un'interpretazione logico- sistematica della normativa deriva che "l'educazione parentale" può riguardare l'intera fascia dell'obbligo d'istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni d'istruzione secondaria superiore.

Alla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare:

- La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci);
- La scelta dell'istruzione paterna va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori;
- Come previsto dall'art. 1 comma 4 D. lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione all'Autorità competente
- La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 D.lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b del D.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione
- Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune
- La comunicazione va effettuata annualmente
- In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere l'istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. È in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche (fine gennaio)
- I genitori che scelgono l'istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli

- La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado d'istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone

- Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio

Dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

Esami d'idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione). L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

L'art. 192 del TU 297/1994 al comma 1 prevede che: "**Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame d'idoneità**".

La C.M. n. 35 del 26/3/2010 regolamenta ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE)
Tel. 0185/92118
geic84300g@istruzione.it geic84300g@pec.istruzione.it
C.F. 90058010100
www.iccicagna.edu.it

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
  - ✓ ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
  - ✓ al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.Lgs n. 59/2004).

Alla luce di tali disposizioni:

L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe

Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal Miur.

Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.lgs 59/2004).

Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.

Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.

La domanda va fatta entro il 30 aprile (CM 27/2011).

Le norme dettate dal Miur, regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (la idoneità alla classe..), sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.

Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (art. 8 e 11 D.lgs 59/2004; artt. 192 e 193 TU 297/1994; DPR 122/2009).

Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva.

A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione paterna e il dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

La sede di esame è indicata dalle norme.

Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

Se un alunno non supera l'esame non acquisisce la idoneità richiesta.

Inoltre occorre precisare che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche ... la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo".

Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE)
Tel. 0185/92118
geic84300g@istruzione.it geic84300g@pec.istruzione.it
C.F. 90058010100
www.iccicagna.edu.it

Anche il D.lgs 62/2017 art. 23 in riferimento all'istruzione parentale, recita:

"***In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione***".

Aspetti operativi e modulistica

A livello pratico si pensa sia utile un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare.

Tempi	**Azione**	**Documenti da presentare**
preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (genn-febb.) altrimenti quando si realizza l'idea la prima volta e poi annualmente (nel periodo delle iscrizioni per l'anno a seguire)	- avvio della procedura e conferma annuale	1) Comunicazione di istruzione Parentale 2) Domanda di ritiro dalla frequenza scolastica
In tempi iniziali	Presentazione del PREVENTIVO di PROGRAMMA che anticipa il lavoro del bambino e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali	
Entro il 30 aprile	- richiesta esame di idoneità candidato esterno	Domanda di esame di idoneità/licenza fine ciclo Programma svolto

Ulteriori informazioni

L'Istituto Comprensivo Cicagna (GE) nelle rappresentanze di Dirigente e Personale Docente, è a disposizione delle Famiglie in un'ottica di dialogo per tutti i momenti di possibile collaborazione che potranno verificarsi, in particolare per quanto concerne aspetti sia didattici specifici sia di natura professionale, così pure il contributo per quanto riguarda le competenze, i metodi e le modalità di natura psicopedagogica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof.ssa FELICITA FOGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs 39/93

Allegato 1. – 2. Modulo domanda istruzione parenta
Allegato 3. Ritiro dalla frequenza scolastica

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE)
Tel. 0185/92118
geic84300g@istruzione.it geic84300g@pec.istruzione.it
C.F. 90058010100
www.iccicagna.edu.it

Allegati n. 1-2

Al DIRIGENTE
SCOLASTICO
dell'ISTITUTO
COMPRENSIVO
CICAGNA

I SOTTOSCRITTI:

PADRE

nato a_____il _____

in possesso del seguente titolo di studio:

_____,

professione _____

MADRE

nata a_____il_____

in possesso del seguente titolo di studio:

_____

professione_____

dell'alunno/a_____che frequenterà/frequentante la

classe _____

COMUNICANO

la loro intenzione di adempiere all'obbligo dell'istruzione scolastica per il loro figlio, tramite il ricorso all'**Istruzione Parentale,** ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione Italiana, dei D.lgs n. 297/1994 art.111 e Dlgs 76/2005 e dell'art. 147 del Codice Civile.

DICHIARANO

- che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE)
Tel. 0185/92118
geic84300g@istruzione.it geic84300g@pec.istruzione.it
C.F. 90058010100
www.iccicagna.edu.it

del loro figlio per l'anno scolastico 20__/20_____

- di essere in grado, inoltre, in termini di competenze tecniche (per es. Laurea, diploma, corsi, ecc) e di possibilità economiche, di garantire per il proprio figlio/a l'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione per l'a.s._____:
- che l'istruzione parentale sarà svolta:

-in proprio

oppure
presso_____

con indirizzo:_____

- che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione;
- di aver ricevuto dalla scuola l'allegato normativo relativo all'istruzione parentale e agli esami di idoneità;
- che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al proprio figlio _____l'esame annuale di idoneità alla classe successiva/esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione (entro e non oltre i termini previsti per legge) presso la scuola statale/paritaria di _____;
- che si impegnano a comunicare qualsiasi cambiamento in merito alla sede di esame e, nel caso in cui gli esami di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, comunicano gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento;

Telefono .....

E-mail ….....

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE)
Tel. 0185/92118
geic84300g@istruzione.it geic84300g@pec.istruzione.it
C.F. 90058010100
www.iccicagna.edu.it

AUTOCERTIFICANO

(Leggi 15/1998, 12719/97, 13/1998, DPR 445/2000)

- Che sono in possesso dei requisiti tecnici e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione al____propri___figli_____;
- Di avere i mezzi economici idonei per provvedere all'istruzione del proprio figlio tramite il gestore/precettore.

Si allegano i seguenti documenti:
Allegare copia dei documenti di identità

_____

Luogo e Data _____

In Fede
Il padre
_____
La madre
_____

Dichiarano inoltre di essere informati e di assumere per la parte di competenza le norme che regolano l'istruzione parentale.

VISTO

☐ SI AUTORIZZA

☐ NON SI AUTORIZZA

Cicagna, lì _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE)
Tel. 0185/92118
geic84300g@istruzione.it geic84300g@pec.istruzione.it
C.F. 90058010100
www.iccicagna.edu.it

Allegato n. 3

DOMANDA RITIRO SCOLASTICO

Alla cortese attenzione

del Sindaco_____e/o del

Dirigente Scolastico

_____

Istituto scolastico

_____

Via

_____

Comune_____

Oggetto: Istruzione Parentale

I sottoscritti_____

Residenti a_____

Genitori di_____

Nato a_____il_____

Iscritto/a nell'anno scolastico_____alla classe_____plesso

_____

INFORMANO

del ritiro per l'anno in corso del/la proprio/a figlio/a dalla frequenza scolastica e dall'Istituto:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE)
Tel. 0185/92118
geic84300g@istruzione.it geic84300g@pec.istruzione.it
C.F. 90058010100
www.iccicagna.edu.it

COMUNICANO

inoltre, la loro intenzione di adempiere all'obbligo dell'istruzione scolastica per il figlio, tramite il ricorso alla scuola famigliare, ai sensi degli articoli 30 e 33 della Costituzione Italiana e del D.lgs del 16/04/1994 n.297 art.111, comma 1 e 2, D.lgs 76/2005, e dell'articolo 147 del Codice Civile. Pertanto dichiarano di essere in grado, sia in termini di competenze tecniche che in termini di possibilità economica, di adempiere all'obbligo dell'istruzione scolastica per il proprio figlio per l'anno scolastico_____e ne danno

comunicazione alla competente autorità.

Ringraziando anticipatamente per

l'attenzione,

telefono_____e-mail_____

firma_____ firma _____